

REGIONE TOSCANA

La presente monografia è tratta dal "*Primo rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione nelle Regioni e Province autonome del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*".

<https://oa.inapp.gov.it/server/api/core/bitstreams/da4d0dfd-6f1c-4b3b-8de3-3dd71cbd7f41/content>



Toscana¹

Quadro introduttivo

La Regione Toscana ha definito l'architettura del sistema di certificazione a partire dal 2002 con l'approvazione della legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, con la quale ha disciplinato gli interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato in coerenza con le strategie dell'Unione europea. Il sistema regionale è stato formalmente istituito attraverso l'approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" (D.G.R. 532/2009 e successive modifiche), ed è stato integrato e perfezionato in modo progressivo negli anni con una serie di indirizzi in merito alle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Nel 2019 è stata approvata la deliberazione n. 988/2019 recante l'approvazione del nuovo "Disciplinare per l'attuazione del Sistema regionale delle competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002, che attua una revisione generale ed una riorganizzazione degli standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, abrogando la precedente D.G.R. n. 532/2009.

Il Sistema dei servizi della Regione Toscana è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate ed in possesso di requisiti specifici, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formale, informale e non formale. Essi sono orientati alla valorizzazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) della Regione Toscana, che prevede anche procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, è articolato nei seguenti servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali (IVC);
- Dichiarazione degli apprendimenti;
- Certificazione delle competenze.

I servizi di individuazione, validazione, certificazione sono resi disponibili sino al 31 dicembre 2022, nell'ambito di politiche integrate regionali, ai seguenti gruppi di destinatari: Giovani del Servizio civile; Detenuti ricompresi nella sperimentazione del protocollo Carceri; Stranieri non comunitari coinvolti nel progetto finanziato dal FAMI; Percettori di RDC. (Reddito di cittadinanza) e NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego); Tirocinanti; Apprendisti; Persone che si candidano a servizi di IVC con riferimento alle figure operanti nell'ambito della mediazione interculturale, forestale e per figure strategiche per il sistema produttivo toscano individuate dall'Amministrazione; giovani e/o persone appartenenti alla fasce fragili del mercato del lavoro nell'ambito di progetti individuati dall'Amministrazione regionale e finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo. A partire dal 1° gennaio 2023, i servizi sono aperti a tutti i cittadini toscani, secondo modalità in via di definizione da parte dell'Amministrazione regionale.

Lo standard di riferimento del processo di individuazione, validazione, certificazione e riconoscimento dei crediti è costituito dalle Unità di competenza che compongono le figure professionali/qualificazioni del Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP). Nella fase di individuazione delle competenze costituisce ulteriore standard di riferimento il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

In Regione Toscana è presente anche il Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR) che raccoglie le qualificazioni e i percorsi disciplinati da norme statali

¹ Si ringraziano: Cecilia Chiarugi - Dirigente, Silvia Marconi - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Francesca Colli - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Dario Pappalardo - Centro per l'Impiego Livorno, Erica Lepri - Esperta di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC), Marco Pippolini - Esperto in valutazione e certificazione delle competenze, per la disponibilità all'intervista.

e/o regionali di settore e/o accordi approvati in sede di Conferenza Stato Regioni e descrive le caratteristiche dei percorsi formativi necessari per l'esercizio di specifiche funzioni e/o attività lavorative.

Dal sito web regionale² è possibile accedere a tutte le informazioni sui servizi e al Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP)³.

Evoluzioni recenti e best practices

La Regione Toscana, dopo aver definito e promosso il proprio sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze attraverso diverse sperimentazioni attuate sul territorio regionale (ad es. la sperimentazione dedicata ai giovani partecipanti al Servizio civile regionale o quella dedicata al personale operante nella cosiddetta "blue economy" nell'ambito del progetto "MARE"), ha progressivamente esteso il target di destinatari (tirocinanti, apprendisti, percettori del Reddito di cittadinanza ecc.) fino ad arrivare, a partire dal 1° gennaio 2023, ad allargare la platea a tutti i cittadini toscani.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Toscana si è dotata nel tempo di due Repertori: il Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e il Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR).

I due repertori vengono aggiornati secondo la procedura definita nella D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii. che ha approvato il Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32/2002.

Nel caso del Repertorio regionale delle figure professionali si applica anche quanto definito nel decreto dirigenziale n. 1375/2010 che approva la procedura operativa e la modulistica per la presentazione di nuove proposte di modifica e/o integrazione del repertorio regionale delle figure professionali; si prevede che la procedura non può superare la durata massima di 6 mesi.

Il RRFP può essere oggetto di modifica e/o integrazione, qualora mutamenti tecnologici, organizzativi, di mercato e della dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, richiedano l'adeguamento dello standard regionale. La Regione Toscana si riserva, inoltre, di modificare o integrare gli standard professionali contenuti nel RRFP in funzione della progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali rispetto all'implementazione del Repertorio nazionale. Infine, le risultanze del processo di individuazione delle competenze possono determinare l'avvio di istanze di aggiornamento, modifica e integrazione delle figure presenti nel RRFP e all'inserimento di ulteriori figure/aree di attività a partire dagli standard nazionali.

I settori regionali e i diversi soggetti economici e sociali interessati possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del RRFP. I soggetti coinvolti nel processo di aggiornamento e modifica del RRFP sono il Settore regionale di riferimento (Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema) che può avvalersi degli Esperti di settore inseriti nell'elenco regionale (ERES).

In presenza di normative nazionali/regionali che disciplinano la formazione finalizzata allo svolgimento di determinate attività lavorative/professionali, la Regione attua, con proprie disposizioni (delibera di giunta attraverso l'adozione di indirizzi per la definizione di standard professionali e formativi) le specifiche norme di settore e provvede (decreto del dirigente del settore regionale competente) all'inserimento dei profili professionali/percorsi di

² Si veda <https://tinyurl.com/y8z6s2kk>.

³ Si veda <https://tinyurl.com/mtebtidx>.

formazione obbligatoria nel Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR).

La proposta di integrazione al RRFR e definizione degli standard regolamentati da norme di settore viene svolta dal settore regionale competente, in collaborazione con altro Settore regionale della Direzione competente nella materia di riferimento e/o con gli stakeholders.

Alla gestione dei Repertori è preposto il Settore sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema.

Il soggetto/struttura (comitati ecc.) che valuta le proposte di modifica/aggiornamento è la Commissione Regionale Permanente Tripartita istituita con L.R. n. 32/2002 che svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. Fanno parte della Commissione: la rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, il consigliere di parità, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il RRFP è costituito da figure professionali "a banda larga"⁴, i cui descrittori analitici sono rappresentati dalle Aree di Attività (ADA); queste costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell'attività professionale caratteristica della figura e trovano corrispondenza biunivoca con l'Unità di competenza (UC) necessaria allo svolgimento della *performance*.

La Regione Toscana sta valutando l'opportunità d'introdurre all'interno del RRFP, oltre alle figure professionali, Aree di Attività (ADA) "indipendenti", ovvero ADA non facenti parte di figure professionali. Inoltre, un'ulteriore riflessione riguarda la natura "a banda larga" delle figure professionali del RRFP e l'opportunità di definire standard professionali e formativi più specifici.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Per l'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono previsti i seguenti ruoli, che attuano le funzioni nazionali previste dal D.Lgs. n. 13/2013:

- un'Esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) che ricopre la funzione nazionale di "Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze". È coinvolto nelle fasi di accoglienza, identificazione e attestazione del Servizio IV. In particolare, si occupa di: i) gestire il processo di individuazione delle competenze, conducendo colloqui individuali o di gruppo, identificando il patrimonio di esperienze della persona per la messa in trasparenza ed eventuale successiva validazione e/o certificazione delle qualificazioni di interesse; ii) supportare l'utente nella composizione del dossier documentale, redigendo eventualmente il documento di messa in trasparenza in relazione alle competenze individuate potenzialmente validabili.

Non è previsto un elenco formalizzato degli EITC. La regione affida la selezione dell'EITC all'Ente titolato (ARTI/CPI) che individua gli esperti in possesso dei requisiti richiesti tra il proprio personale (Dipendente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego come operatore del Centro per l'impiego) o personale fornito da fornitore esterno che opera sotto il coordinamento del CPI.

⁴ La figura professionale del RRFP viene definita "a banda larga" in quanto rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale all'organizzazione del sistema degli standard.

- un'Esperta/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle competenze (EVAC) che ricopre la funzione nazionale di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative". Tale figura opera presso i soggetti titolari nei rispettivi ambiti di attività e competenze specifiche della funzione o per l'amministrazione regionale in qualità di membro di Commissione d'esame secondo i livelli essenziali e gli standard definiti a livello nazionale. In particolare, è coinvolto nelle fasi di valutazione e attestazione del Servizio IV; di identificazione e certificazione nel Servizio di certificazione; nell'identificazione, valutazione e attestazione nell'ambito del Processo di Dichiarazione degli apprendimenti. Si occupa, in particolare di: i) pianificare il processo di valutazione a partire dagli standard minimi di prestazione relativi allo standard professionale di riferimento ed agendo in conformità con le regole, identificando i criteri di valutazione e, sulla base della documentazione relativa ai candidati, progettando le prove e definendo gli indicatori di osservazione; ii) realizzare le prove di valutazione implementando le procedure sulla base degli elementi progettuali e garantendo il rispetto della normativa e la tracciabilità dell'intero processo.

La Regione ha istituito un elenco degli EVAC. I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa e partecipazione a formazione specifica finalizzata al rilascio di certificato di competenze, con superamento del relativo esame. La formazione è erogata dagli organismi formativi accreditati a seguito del riconoscimento del percorso formativo.

Nell'ambito del Servizio di validazione, l'EVAC è individuato e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza; ARTI ricopre il ruolo con personale interno oppure utilizza personale fornito da fornitore esterno (che opera sotto il coordinamento del CPI).

Nell'ambito del Servizio di certificazione, l'incarico ad EVAC in qualità di membro di Commissione di esame viene formalizzato dai seguenti soggetti: i) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo per la certificazione di candidati interni al percorso e candidati esterni, nel numero massimo consentito, inseriti nella sessione di esame a seguito di processo IV; ii) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ad hoc a seguito di percorso IV.

Inoltre, l'EVAC ricopre la funzione di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti di ciascun Organismo formativo, come previsto dalla normativa in materia di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.

- Esperto di Settore Professionale (ESP) che ricopre la funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze. È coinvolto nelle fasi di valutazione e attestazione del Servizio IV e di identificazione e certificazione nel Servizio di certificazione. Si occupa, in particolare di: i) preparare le prove di valutazione tecnica previste nella procedura (scritte, orali, pratiche, in simulazione ecc.) individuando nel dettaglio contesto, modalità e strumentazioni necessarie e declinando le performance attese; realizzare prove di valutazione, sulla base degli standard settoriali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di performance previsti.

La Regione ha istituito a giugno 2018 un elenco degli ESP (Elenco Regionale degli Esperti di Settore - ERES. La richiesta di inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di settore avviene in risposta a procedura di evidenza pubblica regionale. Per la costituzione dell'Elenco regionale degli esperti di settore, il dirigente del Settore regionale competente (Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema) attiva una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione delle candidature. I candidati devono: 1. essere in possesso di un'esperienza professionale di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni nei settori individuati per la classificazione delle figure professionali e delle credenziali professionali nei settori economici e ambiti professionali di riferimento, quali pubblicazioni, studi, ricerche ecc.; 2. aver svolto le attività formative organizzate dalla Regione in modalità FAD sul portale TRIO di web learning della Regione Toscana superando positivamente il test finale.

Nell'ambito del Servizio di validazione, l'ESP viene individuato (all'interno dell'elenco) e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI); l'incarico può essere conferito anche a personale dipendente di ARTI.

Nell'ambito del Servizio di certificazione, l'ESP viene individuato (all'interno dell'elenco) e nominato dagli Uffici competenti per ambito territoriale; l'incarico ad ESP in qualità di membro di Commissione di esame viene formalizzato dai seguenti soggetti:

- i) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo per la certificazione di candidati interni al percorso e candidati esterni, nel numero massimo consentito, inseriti nella sessione di esame a seguito di processo IV;
- ii) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ad hoc a seguito di percorso IV.

In Regione Toscana sono previste le seguenti ulteriori figure:

- una/un *Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze (RIV)*, referente che sovrintende il Servizio di individuazione e validazione delle competenze quale garanzia del corretto svolgimento delle attività nel rispetto degli standard regionali di servizio, avendo cura del coordinamento delle attività e delle esigenze degli utenti. Il RIV non è implicato direttamente nello svolgimento delle attività di identificazione delle competenze e di validazione, pur avendo conoscenza delle attività sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista applicativo, ma si occupa di programmare, organizzare, coordinare e monitorare le attività del servizio. Si occupa, poi, di coordinare e presidiare le attività inerenti alla fase di accoglienza, identificazione, valutazione ed attestazione del Servizio di individuazione e validazione delle competenze della Regione Toscana e la fase di identificazione del servizio di certificazione delle competenze per la trasmissione delle richieste individuali di certificazione. Il RIV è nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore competente. Il ruolo è assegnato a personale di ARTI ed è da intendersi svolto per ragioni di servizio.
- un *Presidente di Commissione di esame per la certificazione delle competenze*, responsabile del servizio di certificazione delle competenze, quale garanzia della correttezza formale e procedurale delle attività. È individuato e nominato dal dirigente della struttura regionale competente per ambito territoriale tra i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Il Presidente può altresì essere individuato tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze; in questo caso gli spetta il compenso riconosciuto ai membri della Commissione d'esame. I dirigenti dei settori regionali territorialmente competenti adottano un avviso pubblico, secondo uno schema uniforme, per l'istituzione di uno o più elenchi formati dai dipendenti di altre amministrazioni che si rendono disponibili ad essere nominati in qualità di presidenti delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Ai soggetti inseriti nell'elenco è garantita un'adeguata preparazione propedeutica al ruolo di presidente di Commissione di esame mediante una formazione *ad hoc*, che può essere erogata anche tramite il Sistema di web learning regionale TRIO.

La Commissione di esame

La Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze (art. 66 *decies* - D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R) è composta da un Presidente, due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore (uno in caso di rilascio del certificato di competenze), un'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze iscritto nell'apposito elenco.

La Commissione è nominata dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo finanziato e/o riconosciuto oppure al Centro per l'impiego per il Servizio di individuazione e validazione, ed è incaricata di svolgere il servizio di certificazione esclusivamente per le Unità di competenza delle Figure inserite nel RRFP e associate al Quadro nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una figura professionale o l'intera figura professionale.

Enti titolati

I servizi sono erogati esclusivamente dai seguenti soggetti titolari o titolati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

1. Relativamente ai servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale/non formale/informale:
 - Centri per l'impiego, in qualità di soggetti titolati, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego nell'erogazione dei servizi può promuovere accordi con:

- l'Ufficio Scolastico Regionale affinché i Centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino, anche da un punto di vista logistico, i CPI nell'erogazione dei servizi.
- gli enti bilaterali per supportare i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

Ad oggi sono operative 53 sedi territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, dove vengono erogati i servizi di individuazione e validazione.

2. Relativamente ai servizi di dichiarazione degli apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale:
 - Organismi formativi, soggetti accreditati che realizzano percorsi riconosciuti/finanziati, riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle figure professionali (RRFP).
3. Relativamente al processo di certificazione delle competenze:
 - Commissioni di esame nominate dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), finalizzate a certificare le competenze attraverso il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o del certificato di competenze.

La Regione ha la facoltà di promuovere specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli enti bilaterali, al fine di organizzare specifiche sessioni di esame.

Beneficiari

I servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze sono aperti a partire dal 1° gennaio 2023 a tutti i cittadini toscani che dimostrino o auto dichiarano di aver maturato esperienze in contesti lavorativi, professionali, formativi ed in contesti di vita sociale formali, informali e non formali e che esprimono formale richiesta di accesso al servizio.

In particolare, i servizi di validazione e certificazione sono erogati, a conclusione della fase di individuazione:

- a coloro che dimostrano di possedere le competenze di un'intera figura professionale del RRFP e, quindi, possono acquisire una qualifica professionale;
- a coloro che dimostrano di possedere le capacità e conoscenze di una o più unità di competenza, limitatamente ai casi in cui il servizio è previsto da atti nazionali / regionali, inclusi i seguenti target:
 - Giovani del Servizio civile in relazione al progetto di riferimento;
 - Detenuti ricompresi nella sperimentazione del protocollo Carceri;
 - Percettori del Reddito di cittadinanza e NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego);
 - Tirocinanti e Apprendisti;
 - Persone che si candidano a servizi di IVC con riferimento alle figure operanti nell'ambito della mediazione interculturale, forestale e per figure strategiche per il sistema produttivo toscano individuate dall'Amministrazione, tramite i settori regionali competenti;

- Giovani e/o persone appartenenti alle fasce fragili del mercato del lavoro nell'ambito di progetti individuati dall'Amministrazione regionale e finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo;
- Persone che usufruiscono del servizio di accesso all'esame di certificazione, poiché in possesso di attestazione di parte seconda rilasciata dal Sistema regionale delle competenze della Regione Toscana. In questo caso, il servizio è attivabile solo in presenza di Commissione di esame in esito a percorso formale.

In fase di sperimentazione i gruppi di beneficiari maggiormente raggiunti dai servizi di IVC sono stati i volontari del servizio civile e gli operatori forestali. Per quest'ultimi l'accesso al servizio ha rappresentato l'opportunità di adeguarsi agli aggiornamenti della normativa di settore.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Toscana, a partire dal 2009, ha adeguato il proprio Sistema regionale delle competenze, introdotto con il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002, affermando il valore centrale dell'apprendimento come paradigma di riferimento per le politiche sociali, educative e di sviluppo del territorio.

Il Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema ha programmato nell'arco del 2022 un piano formativo sulle tematiche afferenti ai servizi di IVC rivolto ai dipendenti delle strutture regionali del Servizio Formazione, degli Uffici competenti per ambito territoriale e di ARTI (Agenzia Regionale Toscana dell'impiego), con la finalità di aggiornare gli stessi in relazione alle modifiche introdotte a livello nazionale sul riconoscimento e certificazione delle competenze, alle caratteristiche del quadro operativo nazionale in relazione a processi, funzioni e strumenti ed alle novità introdotte nella normativa regionale in relazione all'adeguamento dei servizi ai LEP nazionali.

Il percorso formativo ha previsto l'erogazione complessiva di circa 70 ore totali di formazione ed è stato strutturato come un piano modulare con una sessione obbligatoria introduttiva in FAD asincrona e quattro sessioni tematiche di approfondimento in FAD sincrona su Piattaforma TRIO, alle quali è seguita una sessione laboratoriale. Ciascuna sessione è stata replicata in tre edizioni.

Specifiche attività di formazione e/o aggiornamento è prevista anche per le figure che presiedono le diverse funzioni previste dalla norma regionale e per le quali è richiesta l'iscrizione in un elenco. In particolare:

- l'Esperto/a di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), che ricopre la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, deve frequentare un percorso di 150 ore (di cui 30 ore in FAD) al fine di consentire l'acquisizione della certificazione idonea per l'iscrizione nell'apposito elenco;
- l'Esperto/a di Settore Professionale (ESP), che ricopre la funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze, deve accedere ai percorsi in modalità FAD messi a disposizione dalla Regione della piattaforma di e-learning TRIO (circa 3 ore di formazione asincrona).

Non è prevista, invece, una formazione obbligatoria per l'Esperto/a all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), che ricopre la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze sebbene sia prevista la produzione di specifici contenuti formativi sulla piattaforma di e-learning TRIO.

La Regione Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata al Sistema dei servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze (IVC)⁵.

Specifiche attività di informazione sui servizi di IVC verso l'utenza è realizzata dai Centri per l'Impiego mediante la promozione della Carta dei Servizi dei Centri per l'impiego o attraverso attività informative ad hoc indirizzate a specifici target di destinatari.

⁵ Si veda <https://tinyurl.com/ys3mpwk>.

L'attività informativa ha la finalità di presentare l'articolazione del servizio di IVC, le opportunità offerte e il percorso da intraprendere.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

La Regione Toscana ha definito le finalità, le modalità di erogazione e le funzioni impegnate nel "processo di individuazione e validazione delle competenze". Nello specifico, il servizio specialistico di individuazione e validazione delle competenze viene erogato, su richiesta della persona, presso il Centro per l'impiego competente previo appuntamento.

Il servizio prevede un primo momento di accoglienza, attraverso incontri di gruppo o individuali, e ha l'obiettivo di mettere la persona in condizione di partecipare consapevolmente ai servizi di IVC, garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, oltre che permettere una verifica preliminare dei fabbisogni individuali e dei requisiti di accesso al servizio.

Se la persona possiede i requisiti richiesti ed è interessata alla fruizione, l'Esperto di individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), acquisisce la "domanda di iscrizione" al servizio ed eventuale documentazione in suo possesso, utile a testimoniare le esperienze svolte e le competenze acquisite (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi ecc.) e stipula con l'esperto un documento di adesione. Se la persona non ha i requisiti e/o il servizio non risponde ai suoi bisogni e/o non è interessata alla sua fruizione, è orientata verso altri servizi.

Gli output della fase sono i seguenti:

- Domanda di iscrizione conservata dal Centro per l'impiego e registrata nel sistema informativo;
- Documento di adesione ai servizi di IVC conservato dal Centro per l'impiego e registrato nel sistema informativo;
- Eventuali Richieste di accesso diretto all'esame di certificazione rivolte a persone in possesso di determinate attestazioni.

La fase di individuazione è curata da un'Esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) ed è finalizzata a ricostruire le esperienze della persona attraverso l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze acquisite in vari contesti di apprendimento con il rilascio finale del "Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite" (di seguito Documento di trasparenza) tracciabile nell'ambito del sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL).

Il Documento di trasparenza viene generato tramite l'applicativo del "Libretto formativo del cittadino" che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il "fascicolo elettronico del lavoratore" di cui agli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

L'attività di ricostruzione prende avvio dal racconto delle esperienze svolte dalla persona e dal successivo confronto con i descrittori delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni inserite nel RRFP oppure le qualificazioni comprese nel QNQR, descritte nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali o qualificazioni non comprese nel QNQR purché rispondenti ai criteri previsti nel D.I. 30/06/2015.

La produzione delle evidenze prevede che la persona raccolga e/o produca le evidenze concordate con l'EITC atte a comprovare le esperienze maturate in qualità di "evidenza". Nel caso in cui le evidenze fossero già rese disponibili nel Sistema informativo della Regione Toscana, l'EITC provvede ad acquisirle direttamente. L'EITC procede, dunque, ad analizzare la coerenza degli stessi al fine di procedere alla composizione del Dossier delle evidenze ed eventualmente chiedere ulteriore documentazione.

Gli output della fase sono i seguenti:

- Il Dossier delle evidenze, documento individuale che raccoglie in modo organizzato la documentazione;
- Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite (Documento di trasparenza).

La fase di validazione delle competenze

La validazione delle competenze avviene attraverso:

- a) valutazione documentale con l'esame tecnico del Documento di trasparenza e del Dossier delle evidenze;
- b) valutazione diretta attraverso lo svolgimento di un colloquio tecnico.

In generale, parlando dell'attività di valutazione/validazione delle competenze possiamo dire che:

- è coordinata da un Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze, che sovrintende ed è responsabile dei servizi di individuazione, validazione delle competenze ed è la stessa persona di riferimento all'utente per tutto il servizio di IVC;
- è svolto da: un Esperto/a di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC), che è il responsabile tecnico-metodologico e svolge la "Funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"; un' Esperto/a di Settore Professionale (ESP) che è il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali come descritte e collocate nel Repertorio Regionale e svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Gli esperti EVAC ed ESP raccolgono la documentazione in esito alla fase di individuazione, nello specifico il "Documento di trasparenza" e il "Dossier delle evidenze" e procedono alla valutazione documentale. Sulla base della documentazione prodotta nella fase di identificazione si analizzano le singole competenze oggetto di possibile validazione attraverso una "Scheda di valutazione delle evidenze", uno strumento che permette di individuare le competenze oggetto di validazione e di valutare, in prima analisi, il livello di correttezza e attendibilità delle evidenze stesse, e successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile l'evidenza/e prodotta/e.

A partire dagli esiti della valutazione documentale, gli esperti EVAC ed ESP dovranno individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio tecnico per accertare il potenziale possesso delle competenze oggetto di valutazione. Sulla base dei risultati conseguiti attraverso la valutazione documentale e la valutazione diretta i risultati della fase di valutazione sono formulati attraverso un esito di validazione trascritto nel "verbale conclusivo della validazione". In funzione dei risultati complessivi della fase di valutazione sono possibili i seguenti esiti:

- la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di almeno una competenza (UC): si formalizzano gli esiti nel "Documento di validazione"; la persona è informata sui risultati e sulla possibilità di accedere alla procedura di certificazione;
- la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di singole conoscenze e capacità ma non una UC nella sua interezza: si rilascia una "Scheda di attestazione di conoscenze e capacità" quale documento di parte seconda che attesta il possesso di singole conoscenze e capacità utile ai fini del riconoscimento dei crediti; la persona è informata circa gli esiti della valutazione e della valorizzazione delle competenze;
- la valutazione non ha consentito di apprezzare alcuna singola conoscenza e capacità: il soggetto titolato può elaborare una proposta di completamento che sottopone alla persona e/o orientarlo ad altri servizi.

La persona in possesso del "documento di validazione" ed interessata ad accedere alla certificazione compila una apposita "richiesta individuale di certificazione".

L'output della fase è costituito da:

- Documento di trasparenza;
- Scheda di attestazione di conoscenze e capacità;
- Documento di validazione.

La procedura di certificazione

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti in ambito formale

Nello specifico, il servizio si rivolge a persone con i seguenti requisiti:

- "iscritte/i a un percorso formativo" finanziato/riconosciuto, riferito agli standard professionali inerenti a una figura professionale e/o una o più Unità di competenza o singole conoscenze e capacità così come descritte nel Repertorio regionale delle figure professionali.

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti deve essere garantito dall'organismo di formazione nell'ambito del rilascio dell'accREDITAMENTO per ogni percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali e prevede la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti nel percorso formale.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione delle competenze è finalizzato al rilascio di un "certificato", quale attestazione di parte terza con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o acquisite anche in contesti non formali e informali validate tramite i servizi di "individuazione e validazione". È attivato su richiesta individuale del soggetto interessato, in caso di IV, o dall'organismo formativo a conclusione del percorso formativo.

La procedura prevede il ricorso ad un esame erogato da una Commissione nominata dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo oppure al centro per l'impiego per il servizio di "individuazione e validazione".

L'oggetto del servizio di certificazione sono esclusivamente le Unità di competenza delle Figure inserite nel Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Toscana (RRFP) e associate al Quadro nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una figura professionale o l'intera figura professionale.

Le modalità di attivazione della procedura, di istruttoria e programmazione degli esami differiscono in base alle seguenti tipologie:

- A. Procedura di certificazione a conclusione di un servizio di formazione formale;
- B. Procedura di certificazione da servizio di individuazione e Validazione delle competenze.

In caso di esame per il rilascio di attestato di qualificazione, l'esito può essere:

- Idoneità alla qualifica: effettivo possesso di tutte le Unità di competenza caratterizzanti la figura di riferimento. Attestazione rilasciata: attestato di qualifica.
- Idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenza caratteristiche della figura di riferimento. Attestazione rilasciata: certificato di competenze.
- Non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste. Attestazione rilasciata: nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione.

In caso di esame per il rilascio di certificato di competenze, l'esito può essere:

- Idoneità alla certificazione delle Unità di competenza, per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso di tutte le Unità di competenza rispetto alle quali si è svolta la verifica. Attestazione rilasciata: certificato di competenze relativo a tutte le Unità di competenza per le quali è stata richiesta la certificazione
- Idoneità alla certificazione di specifiche Unità di competenza, tra quelle per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica. Attestazione

rilasciata: certificato di competenze relativo alle Unità di Competenza di cui il candidato ha dimostrato il possesso.

- Non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste. Attestazione rilasciata: nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto.

In esito al servizio di certificazione possono essere previste anche attestazioni di seconda parte, quali:

- Dichiarazione di apprendimenti: è un'attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.
- Attestato di frequenza: è un'attestazione che viene rilasciata in caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.

Costi e tempi

La Regione Toscana non ha definito dei costi per gli utenti che accedono al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Specifici costi sono invece previsti per gli utenti che accedono all'esame per la certificazione delle competenze previsti in esito a percorsi formativi riconosciuti.

La Regione ha definito invece un costo per la Commissione di esame. In particolare, si prevede un compenso giornaliero da corrispondere a ciascun membro della Commissione determinato sulla base di:

- numero dei candidati da esaminare;
- numero di Unità di Competenza da certificare;
- livello EQF della qualifica (se applicabile).

Il compenso così definito può andare da un minimo di euro 105,00 ad un massimo di euro 357,00 a giornata.

ARTI ha stabilito, inoltre, il compenso spettante all'Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (ECAV) e all'Esperto di settore professionale (ESP) che intervengono nella procedura di individuazione e validazione. Il compenso previsto è di euro 105,00, gettone di presenza, per ciascuna persona che richiede la validazione.

Regione Toscana ha definito la durata delle singole fasi del servizio di individuazione e validazione.

- Accoglienza: massimo 2 ore, comprensiva dell'attività desk e front office erogata dall'Esperto di individuazione e messa in Trasparenza delle competenze (EITC). In caso di richiesta di accesso diretto all'esame di certificazione, la durata può essere di massimo 4 ore comprensiva della fase di istruttoria.
- Identificazione: massimo 8 ore, comprensiva dell'attività desk e dei due colloqui e/o strategie di ricognizione Validazione.
- Valutazione: massimo 8 ore, comprensiva dell'attività desk di analisi della documentazione e del colloquio individuale.

La durata dell'esame di certificazione è di minimo 1 giorno e massimo 3 giorni. La normativa regionale impone che la richiesta di costituzione della Commissione d'esame avvenga 90 giorni prima della fine del percorso formativo scelto.

Sistemi informativi

Il sistema informativo progettato dalla Regione Toscana punta ad essere di supporto a tutto il processo di IVC al fine di facilitare i passaggi e la produzione dei documenti richiesti nonché la loro tracciabilità.

Il sistema informativo di riferimento per il Servizio IV è la banca dati IDOL ARTI, mentre il Sistema Informativo FSE (al quale si aggiunge la banca dati Garanzia giovani per le attività previste) rappresenta il sistema informativo che gestisce i percorsi di formazione formale, dove vengono tracciate le attestazioni e i certificati rilasciati nell'ambito della procedura di

certificazione (in esito a percorsi formale e da IV).

Le attestazioni che vengono rilasciate sono cartacee e vengono generate a partire dai dati presenti nelle banche dati regionali. Più in dettaglio, le attestazioni in esito a IV sono consegnate agli utenti da parte del CPI di riferimento del Servizio IV; gli attestati di parte seconda in esito a percorsi di formazione formale sono rilasciati degli Organismi formativi mentre i certificati sia in esito da percorso di formazione formale che da IV sono rilasciati dall'Ufficio competente per ambito territoriale di riferimento.

Attualmente è in corso una digitalizzazione di tutte le fasi di erogazione del servizio sia per semplificare il processo di gestione e monitoraggio del servizio da parte degli enti titolati e titolari sia per attuare una semplificazione amministrativa anche a vantaggio dell'utente.

A tal riguardo, sono previste attività per l'implementazione delle attestazioni nel fascicolo elettronico del cittadino.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Regione Toscana ha definito una procedura per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso del canale della formazione e dell'istruzione e formazione professionale. La finalità del riconoscimento crediti è quella di valorizzare gli apprendimenti maturati dagli individui nel corso della propria vita ai fini dell'accesso ad ulteriori opportunità di apprendimento formale.

Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso formale prevede l'utilizzo di una specifica procedura – realizzata dall'organismo formativo – articolata in più fasi e formalizzata all'interno di un apposito verbale/dossier. La procedura viene coordinata dall'Esperto di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC).

Gli organismi formativi possono riconoscere crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso, quali:

- un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze a seguito di positivo superamento dell'esame finale per la certificazione delle competenze;
- una Dichiarazione di apprendimenti rilasciata a seguito del positivo superamento delle verifiche di apprendimento intermedie previste al termine di ciascuna Unità Formativa all'interno di un percorso di formazione professionale;
- un Documento di validazione, secondo gli standard previsti dal D.Lgs. n. 13/2013, nel quale sono formalizzate, a seguito del servizio di individuazione e validazione, intere competenze possedute dalla persona;
- una Scheda di attestazione di conoscenza e capacità, rilasciata in esito al servizio di individuazione e validazione, in cui sono riportate singole conoscenze e capacità possedute dalla persona;
- ogni altra attestazione anche conseguita in altre Regioni, che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 32 del 26/07/2002	Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
D.P.G.R. 8/08/2003 n. 47/R	"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e

	s.m.i.
D.G.R. n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii.	"Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32\2002".
D.D. n. 3807 del 24/09/2013	D.D. n. 811/2010 Approvazione costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al regolamento 8/08/2003, n. 47/R e s.m.i.
D.D. n. 9164 del 19/06/2020	Linee guida per l'utilizzo dei format del servizio di individuazione e validazione.